



INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

A chi spetta (<i>requisiti necessari</i>)	L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti spetta ai lavoratori licenziati o rimasti disoccupati (dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici in maternità) che, <i>non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni</i> , possiedono, però, entrambi i seguenti requisiti: 1) abbiano lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente (<i>nel 2007, per le indennità da pagare nel 2008</i>): nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività retribuite e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità, etc.); 2) risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità (<i>per le indennità da pagare nel 2008, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2005</i>).
Per quanto tempo spetta	♦ L'indennità spetta, e viene pagata, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente (<i>nel 2007, per le indennità da pagare nel 2008</i>) e, comunque, per un massimo di 156 giornate.
La domanda	La domanda – redatta sui modelli sottoindicati – deve essere indirizzata alle Sedi territoriali dell'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale è cessato il rapporto di lavoro.
La modulistica	♦ Modello “DS 21” : il <i>“modello domanda”</i> , a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica) ♦ Modello “DL 86/88 bis” : dichiarazione, a cura del datore di lavoro (anche su copia) ♦ Modello “ANF/PREST” : modello per la fruizione dell'assegno per il nucleo familiare (da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni) ♦ Modello “DETRAZ/PNP” : modello concernente il diritto alle detrazioni di imposta (da compilare se eventualmente ricorrono le condizioni)
L'importo	E' calcolato in rapporto alla retribuzione complessiva percepita nell'anno precedente (<i>nel 2007, per le indennità da pagare nel 2008</i>). Di detta retribuzione complessiva si considera il 35% per i primi 120 giorni e il 40% per i giorni successivi. La cifra così ottenuta è moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili, pari a quelle effettivamente lavorate (e, comunque, per un massimo di 156 giornate). L'importo massimo mensile lordo (<i>per le indennità da pagare nel 2008</i>) è € 844,06 (somma elevata a € 1014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07).
Il pagamento	L'indennità può essere riscossa attraverso una delle sottoindicate modalità: ♦ con assegno circolare; ♦ con bonifico bancario o postale; ♦ direttamente allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale. Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
Eventuale ricorso	Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso (in carta libera) al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: ♦ presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda ♦ inviato alla Sede dell'INPS per posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) ♦ presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

Legenda

<u>Contributo settimanale</u> alias <u>1 settimana di contribuzione</u> alias <u>iscrizione per almeno 1 settimana all'assicurazione obbligatoria</u>	<i>Aver lavorato almeno un giorno durante una settimana (per l'INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione)</i>
<u>Come intende l'INPS, temporalmente, la settimana</u>	<i>La settimana, per l'INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo</i>
<u>Lavoratore licenziato o rimasto disoccupato</u>	<i>Tra queste categorie non rientra il personale che volontariamente ha interrotto il rapporto di lavoro a tempo determinato</i>
<u>Personale con rapporto di lavoro fino al 31 agosto o fino al 30 giugno</u>	<i>Può richiedere una o l'altra indennità solo per i periodi intercorrenti tra il termine del rapporto di lavoro in corso e l'inizio di un nuovo rapporto</i>
<u>Personale con rapporti di lavoro saltuari</u>	<i>Può richiedere l'indennità anche per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l'altra</i>